

Comune di Bellino (Cuneo)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 26/07/2017.
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA'
MEIRE VALLONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- OMISSIS -

D E L I B E R A

- OMISSIS -

1. Di sdemanializzare le aree di reliquato stradale contigue a:

immobile identificato al C.T./C.F. al Foglio 14, mappale n. 653, ubicato in Località Meire Vallone;

immobile identificato al C.T./C.F. al Foglio 14, mappale n. 654, ubicato in Località Meire Vallone;

rappresentate nell'estratto planimetrico allegato alla presente deliberazione, ai sensi della L.R. 21.11.1996 n. 86;

2. Di cancellare dette porzioni di sedime dall'elenco Strade Comunali e conseguentemente privare le medesime, in quanto non più adibite a sede stradale e non più utilizzabile a fini di pubblica utilità, di qualsiasi destinazione di uso pubblico, e come tali sdemanializzate e rientranti tra i beni patrimoniali Comunali disponibili ed alienabili;

3. Di disporre l'alienazione dei beni in questione, al Sig. LEVET Antonino nato a Saluzzo (CN) il 06/04/1959 (omissis), al prezzo di € 468,00 per la 1^a vendita ed al prezzo di € 212,00 per la 2^a vendita, ai quali viene aggiunta la maggiorazione del 2%, così come stabilita dal Regolamento Comunale per le alienazioni, approvato con propria precedente deliberazione ed esecutiva ai sensi di legge, per un importo di complessivi € 680,00 (dconsi Euro Seicentottanta/00), specificando che tutte le spese relative al trasferimento (Tipi di frazionamento, DOCFA, spese di perizia, atto notarile) sono a cura dell'acquirente;

4. Di autorizzare il responsabile del Servizio Tecnico alla sottoscrizione del relativo rogito;

5. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 86/96;

6. Di dare atto che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivate opposizioni allo stesso organo deliberante ovvero al provvedimento medesimo, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della L.R. n. 86/96;

7. Di trasmettere il presente provvedimento di declassificazione, dopo che sia divenuto definitivo, alla Regione che provvede alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R., ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 86/96;

8. Di dare atto che il presente provvedimento di declassificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel B.U.R., ai sensi del comma 5 dell'art.3 della L.R. n. 86/96;

9. Di dare atto che, per quanto occorra, il presente provvedimento costituisce integrazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.